



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "PRIMO LEVI"

di Sant'Egidio e Ancarano (TE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Ancarano e Sant'Egidio alla Vibrata TEIC83000P

Scuola Secondaria I° ad Indirizzo Musicale Sant'Egidio alla Vibrata TEIC83000P

Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzi Meccanica e Meccatronica/Sistema Moda TETF040001

Viale Abruzzi – Sant'Egidio alla Vibrata - tel 0861840066 – C.F.91021480677

e-mail: teic83000p@istruzione.it - pec teic83000p@pec.istruzione.it

sito internet: www.iocprimolevi.edu.it

REGOLAMENTO ANTIBULLISMO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO BULLISMO e CYBERBULLISMO

(approvato nella seduta del Collegio dei docenti Delibera n° 4 del 29 ottobre 2021)

Premessa.

Il nostro Istituto "Primo Levi", luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza risulta fortemente impegnata sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo e più in generale, a ogni forma di violenza, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyber bullismo. Il web, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. L'Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza indirizzate ad un uso consapevole del web, nonché a una conoscenza specifica del rischio dell'utilizzo improprio della Rete Internet ai fenomeni social. Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale. Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali. Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete. A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie. La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyber bullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

Riferimenti normativi bullismo e cyberbullismo:

- Art. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06; D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge n.71/ del 29 Maggio 2017. Ministero Pubblica Istruzione;
- Linee di orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo 2017 Ministero Pubblica Istruzione ;
- Linee di orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo aggiornamento 2021

CHE COS'È IL BULLISMO :

Dall'inglese "bulling" tiranneggiare, spadroneggiare, intimidire è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, ripetuto nel tempo, un'azione che mira deliberatamente a fare del male, a danneggiare un altro individuo. E' tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Caratteristiche del Bullismo:

1. **INTENZIONALITÀ** Il bullo vuole intenzionalmente ferire, fare del male, dominare l'altra persona, offenderla e causarle danni.
2. **RIPETITIVITÀ** Le azioni si ripetono nel tempo con una frequenza piuttosto elevata.
3. **ASIMMETRIA DI POTERE** Vi è uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione (bullo/a) e chi la subisce (vittima). Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.

CHE COSA NON È IL BULLISMO:

Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro e dura poco. Una scaramuccia : piccola polemica di breve durata, schermaglia. Un singolo episodio di prepotenza occasionale. Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio; è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.

LE MANIFESTAZIONI DEL BULLISMO.

Gli atti di BULLISMO si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o altre forme non risalenti alle caratteristiche del bullismo. E' importante monitorare le eventuali azioni:

1. **BULLISMO DIRETTO e INDIRETTO FISICO:** atti aggressivi diretti (dare pugni o calci, maltrattare gli oggetti personali della vittima, furto intenzionale ecc...).
2. **VERBALE:** manifesto (insultare, deridere, offendere, umiliare, svalutare, criticare, provocare, accusare ecc...) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno/a ecc...).
3. **RELAZIONALE :** indiretto (fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il bullismo può anche essere discriminatorio: - omofobico - razzista - contro i disabili .

Le conseguenze dei fenomeni di bullismo sono negative per tutti gli attori coinvolti:

- 1) **VITTIME:** sintomi fisici (es. mal di pancia, mal di testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d'ansia), associati ad una riluttanza nell'andare a scuola. In caso di prevaricazioni protratte nel tempo, le vittime possono intravedere come unica possibilità per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, fino ad arrivare in casi estremi all'abbandono scolastico; alla lunga, le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, problemi sul piano relazionale, fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui quelli d'ansia o depressivi;
- 2) **BULLO:** calo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole che possono portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o ad agire comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e sul lavoro. E' noto che gli adolescenti bulli hanno alte probabilità di commettere altri tipi di reati in futuro, in particolare, violenza, uso di sostanze stupefacenti, uso di armi, furto, uso smodato di alcolici;
- 3) **GREGARI DEL BULLO** Possono essere definiti in molti modi: spalleggiatori, seguaci, gregari, sostenitori, aiutanti, fiancheggiatori, complici, alleati. Il branco è in genere composto da un minimo di due persone: bullo e un gregario, fino ad un massimo di cinque/sei persone;
- 4) **SPETTATORI:** essere esposti a contesti con difficoltà relazionali, come quelli in cui vengono perpetrate azioni di bullismo, aumenta insicurezza, paura e ansia sociale. Inoltre può rafforzare una logica di indifferenza e scarsa empatia, come nel caso in cui il problema venga negato o sminuito.

CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è un'azione aggressiva e intenzionale, una manifestazione in RETE del fenomeno del bullismo messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone utilizzando strumenti tecnologici attraverso i social network, e-mail, sms, chat, blog, siti Internet, con la diffusione di messaggi offensivi in rete, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro, finalizzati a insultare, denigrare, minacciare qualcuno. Se da un lato la rete rappresenta per i ragazzi un mezzo per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare e giocare, dall'altro li espone a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione. Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche, ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio on-line può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo, che già agisce nell'anonimato, viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device o pubblicati su siti web tramite Internet. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

A differenza del bullismo tradizionale, il cyberbullismo presenta le seguenti caratteristiche che ne determinano una spiccata pericolosità:

1. Anonimato del cyberbullo, il quale può agire dietro un nickname;
2. Pubblico più vasto, (ad esempio nel caso di pubblicazione di materiale su social network con visibilità pubblica);
3. Permanenza nel tempo (ad esempio nel caso di condivisione di immagini personali, difficili da rimuovere);
4. Mancanza di spazio e tempo (può aver agito in qualunque luogo e a qualsiasi ora);
5. Distanza fisica tra bullo e vittima (con conseguente de-responsabilizzazione).

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- Provocazione (Flaming): un flame è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo. Il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti;
- Molestia (Harassment): caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- Persecuzione (Cyberstalking): questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione (Denigration): distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira";
- Furto d'identità (Impersonation): caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il cyberbullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account;

- **Carpire e Diffondere (Trickery e Outing):** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc;
- **Esclusione (Exclusion):** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari;
- **Esposizione (Exposure):** la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona;
- **Ricatto (Sextortion):** pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione;
- **Sexting:** consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, video clip intimi, ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta;
- **Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping):** si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri...);
- **Hate speech:** l'aggressione nella maggior parte casi avviene utilizzando un linguaggio volgare, pieno di odio, dagli effetti immediati perché esplicito. Molte volte, in rete, infatti, si tende a credere alle cose proposte con tono sensazionalistico o scandalistico;
- **Grooming (adescamento online):** grave forma di pedopornografia che consiste in una tecnica di manipolazione psicologica che alcuni adulti utilizzano per indurre bambini o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima. Dopo i primi contatti tramite chat, il potenziale abusante si informa sul livello di privacy nel quale si sviluppa il contatto (dove si trova il computer, se i genitori sono presenti...), in seguito conquista la fiducia della vittima convincendola di condividere alcuni interessi con quest'ultima. In seguito, conosciuta sempre più a fondo la vittima, quando è certo di non correre il rischio di essere scoperto, invia o scambia immagini sfondo sessuale esplicito e richiede un incontro off-line.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Legge 29 maggio 2017 n.71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo". La legge intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48h.

Come previsto dalla normativa anche in nostro Istituto nella figura del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Condolo individua un Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Alle singole istituzioni scolastiche è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, attraverso la collaborazione con la Polizia Postale, le altre Forze dell'Ordine, nonché enti e associazioni del territorio sensibili alle tematiche. Il Dirigente che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. E' stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- Culpa del "bullo" minore: va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
- Culpa in vigilando ed educando dei genitori: si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere economicamente il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
- Culpa in vigilando e in organizzando della scuola: l'art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

LE AZIONI DI TUTELA CHE POSSONO ESSERE MESSE IN ATTO.

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in Rete. Va inoltre segnalato loro che i bulli e cyberbulli sono perseguibili penalmente. I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web.

AZIONI DA METTERE IN ATTO E RESPONSABILITA'.

L'Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata-Ancarano dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo :

1. Dirigente Scolastico: individua un referente del bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con Enti, Associazioni, Istituzioni locali ed altre scuole territoriali ed extraterritoriali, Forze dell'Ordine coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto "face to face", anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.
2. Compiti del Referente del Bullismo e Cyberbullismo: coordina le attività di prevenzione, contrasto, formazione e informazione utilizzando vari canali informativi e spazi digitali; promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di Polizia per partenariati e condivisione progetti di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la "Giornata nazionale contrasto Bullismo" e giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet "Safer Internet Day"; si attiva per la somministrazione di questionari finalizzati al monitoraggio della formazione degli attori della scuola e dell'andamento dei fenomeni social che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva della formazione e dell'efficacia degli interventi attuati; si attiva per l'aggiornamento in materia di prevenzione universale e contrasto al bullismo e cyberbullismo e normative in merito; formula proposte di intervento e adeguamento documenti, nonché diffusione dei medesimi alla comunità educante.

TEAM PER IL BULLISMO.

- 1) il Referente per il benessere scolastico nella figura del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Condolo;
 - 2) il Referente per il bullismo..... (previsto dalla L. 71/2017);
 - 3) più eventuali figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo).....
- Team per l'emergenza: Referente di ogni singolo plesso.

OBIETTIVI : Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio regionale e in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto; raccogliere le segnalazioni; intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il dirigente scolastico; coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

COMPITI DEL COLLEGIO DOCENTI: Promuove scelte didattiche, educative e formative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione e contrasto bullismo e cyber bullismo; approvare il Regolamento antibullismo e per modifiche e integrazioni.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE O INTERCLASSE: pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

COMPITI DEI DOCENTI Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni; monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico; si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

COMPITI DEI GENITORI: partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto e il codice di comportamento dello studente; conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

COMPITI DEGLI ALUNNI: imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano; sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici: immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e tutela della privacy; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. Si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica. Sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, Referente del bullismo/cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

PREVENZIONE: cogliere i messaggi di disagio nei minori. Al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è fondamentale che gli adulti di riferimento, in particolare genitori e docenti siano in grado di cogliere e segnalare i messaggi di disagio che si manifestano nei minori.

Sintomi fisici: malessere fisico, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato; sentimenti di tristezza e solitudine; apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero; interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali; sostanziali cambiamenti nel tono dell'umore (es. il minore è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo); paure, fobie, incubi; riduzione della frequenza scolastica (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ...); bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione; mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata; depressione, attacchi d'ansia; problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio; controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet); rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online; sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spaziotemporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare manie di persecuzione e/o tratti ossessivi).

REGOLE da RISPETTARE

Gli studenti si impegnano a:

- prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e cyberbullismo e documenti correlati;
- utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- distinguere i comportamenti scherzosi, propri e altrui da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi;
- denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia come bulli o cyberbulli;
- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

I genitori si impegnano a:

- prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e cyberbullismo e documenti correlati;
- educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici;
- prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola l'esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
- informare l'Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola;
- collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyber bullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico; come già enunciato, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati perseguibili d'ufficio (es. *minaccia grave, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) che il Dirigente scolastico è obbligato a denunciare all'Autorità Giudiziaria e di cui i docenti devono informare il Dirigente Scolastico.

ANALISI, VALUTAZIONE DEI FATTI, AZIONI E PROVVEDIMENTI

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

1. Raccolta di informazioni sull'accaduto.
2. Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. L'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
3. Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.
4. Temporaneo allontanamento dell'alunno dalla lezione o da altre attività didattiche nel caso ci sia una evidente impossibilità a svolgere serenamente le attività con la compresenza di bullo e vittima. Il Docente annota l'allontanamento dell'alunno, o dell'alunna sul registro elettronico e lo affida alla sorveglianza del personale.
5. Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).
6. Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata anche attraverso il "punto d'ascolto", concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...).
7. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione).
8. Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe.
9. Lettera di comunicazione formale all'alunno/a ed ai genitori del bullo/cyberbullo.
10. Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo.
11. Valutazione di un intervento personalizzato, finalizzato ad un riorientamento delle proprie azioni.
12. Sulla base del Regolamento d'Istituto gli studenti e le studentesse protagonisti di atti di bullismo sono quindi coinvolti in un percorso di comprensione della gravità degli atti compiuti e, se possibile, a mettere in atto comportamenti attivi riparatori (es. attività di volontariato, pulizia degli spazi scolastici, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate, tutoraggio verso i pari).
13. Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.
14. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Richiamo verbale: il singolo docente che riscontra la mancanza o il Dirigente Scolastico provvede al richiamo verbale e ne dà notizia nel registro di classe.
- Ammonizione scritta dell'alunno, il singolo docente che riscontra la mancanza o il Dirigente Scolastico provvede all'annotazione dell'ammonizione sul registro elettronico in visione ai genitori.
- Il Dirigente Scolastico può valutare l'opportunità di convocare i genitori dell'alunno sanzionato.
- Sviluppo di un'attività formativa scelta dal Consiglio di Classe / Dirigente Scolastico, con valutazione finale. Tale valutazione non influisce sul profitto ma è un elemento di cui il Consiglio di Classe può tenere conto ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.
- Esclusione/sospensione dell'alunno/a dalla partecipazione ad attività non curriculari è disposta quando la mancanza grave o la reiterazione della mancanza lieve faccia ritenere inopportuna la partecipazione dell'alunno all'attività non curricolare. La decisione viene presa dal Consiglio di Classe in accordo con il Dirigente Scolastico.
- Temporaneo allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni.